



Controdeduzioni della Giunta Capitolina ai pareri dei Municipi in ordine alla
Proposta n. 4/2011 (prot. n. 1023/2011). Approvazione Piano Regolatore Impianti Pubblicitari.
(Dec. G.C. n. 3 del 2 febbraio 2011)

(omissis)

Che la proposta, in data 18 febbraio 2011, è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Municipi per l'espressione del parere da parte del relativo Consiglio;

Che dai Municipi V, VIII, IX, XII, XVIII e XX non è pervenuto *alcun parere*;

Che i Consigli dei Municipi II, XIII e XIX hanno espresso parere favorevole con le seguenti richieste e/o osservazioni:

Municipio II:

ALLEGATO A)

Si propone che il piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari, senza derogare dalla lettera a) del 1° comma dell'art. 20 del vigente Regolamento, faccia espresso riferimento alle stesse 5 "aree omogenee" individuate dal nuovo P.R. G., destinando:

- a zona A il territorio non urbanizzato e le stesse categorie di aree individuate dal PRIP;
- a sottozona B1 la "città storica" riconosciuta dall'UNESCO patrimonio dell'umanità con possibilità di installazione esclusivamente di cartelli SPQR riservati al 100% alla pubblicità istituzionale, comunque non commerciale;
- a sottozona B1 tutte le rimanenti parti non soggette a vincolo della intera "Città storica" compreso quindi anche l'intero II Municipio, con possibilità di installazione, oltre che di cartelli comunali, anche di paline SPQR e di paline con orologio;
- a sottozona B2 l'intera "Città consolidata" e l'intera "Città da ristrutturare";
- a sottozona B3 la "città della trasformazione", riservata alle zone di espansione della città ancora da realizzare.

Si propone di ricalcolare il dimensionamento di ogni ambito territoriale applicando da un lato indistintamente per tutti uno stesso limite complessivo all'esposizione pubblicitaria, da un lato comunque non superiore a 60 mq per ogni mille abitanti, quest'ultimo da non assegnare per il I Municipio in quanto costituito solo da impianti comunali.

Si propone di rendere immediatamente vigente il PRIP attraverso l'entrata in vigore di "misure di salvaguardia", trasformando il titolo "Schema Normativo" in "Norme Tecniche di Attuazione" (N.T.A.) ed in precisi articoli tutti i paragrafi, raggruppati in "Titoli", corretti ed integrati secondo quanto di seguito esposto.

1 - Disposizioni generali

Si propone di farlo diventare il "Titolo 1" (con lo stesso oggetto) delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del PRIP.

1.1 - Riferimenti legislativi, regolamentari, deliberativi e documentali

Si propone di farlo diventare l'art. 1 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRIP.

1.2 - Ambito di applicazione

Si propone di farlo diventare l'art. 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRIP.

Si propone di sostituire il testo che va dalle parole "Non sono disciplinati dal presente piano" fino alla fine dell'articolo con le parole:

"La disciplina del Piano regolatore dei Mezzi e degli Impianti Pubblicitari è definita dall'insieme delle prescrizioni di testo e grafiche contenute negli elaborati prescrittivi. Nell'eventuale contrasto

tra prescrizioni di testo e grafiche, prevalgono le prescrizioni di testo: se il contrasto è tra prescrizioni grafiche a scala diversa, prevale la più dettagliata.

Sono elaborati prescrittivi:

- le presenti Norme Tecniche di Attuazione;
- le tavole relative alla Zonizzazione e tipi stradali,
- le tavole relative agli Ambiti territoriali e aree di progettazione unitaria.

Costituisce elaborato descrittivo, con valore di esplicitazione e chiarimento delle scelte del PRIP, la Relazione illustrativa.

Costituiscono elaborati gestionali, con valore di conoscenza e di indirizzo, eventualmente da aggiornare periodicamente dall'Amministrazione Comunale.

- le tavole A1 relative alla Sintesi del piano territoriale paesistico regionale - Sistemi ed ambiti del paesaggio;
- le tavole A2 relative alla Sintesi del piano territoriale paesistico regionale - Beni paesaggistici;
- le tavole A3 relative alla Sintesi del piano regolatore generale;
- le tavole A4 relative alla Sintesi del piano generale del traffico urbano - Classificazione della rete stradale e ZTL.

1.3 - Elaborati costitutivi

Si propone di farlo diventare l'art. 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRIP. Si propone di sostituire la lettera c) con il seguente testo:

"le presenti Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) di cui sono parte integrante le allegate schede tecniche delle tipologie di impianto".

1.4 - Criteri generali del piano

Si propone di farlo diventare l'art. 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRIP.

1.5 - Definizioni

Si propone di farlo diventare l'art. 5 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRIP.

1.6 - Tutele dei beni culturali e paesaggistici

Si propone di farlo diventare l'art. 6 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRIP.

Si propone di sostituire la quarta e la quinta riga dell'articolo dopo le parole "è subordinata al" con le seguenti parole:

"rilascio preventivo ed obbligatorio della autorizzazione da parte della Soprintendenze competenti per territorio in conformità di quanto disciplinato dall'art. 49 per i beni culturali, nonché dell'autorizzazione paesaggistica da parte del Dipartimento Tutela Ambiente e del Verde - Promozione dello sport del Comune di Roma, previo parere vincolante delle Soprintendenze competenti per territorio, in conformità di quanto disciplinato dagli artt. 153 e 146 per i beni paesaggistici".

1.7 - Edifici di carattere storico - architettonico

Si propone di farlo diventare l'art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRIP con il seguente titolo:

"Edifici di carattere archeologico e storico - architettonico".

Si propone di sostituire l'intero testo dell'articolo con le parole:

"Sugli edifici soggetti a vincoli di carattere archeologico e storico - architettonico, individuati dai rispettivi decreti ministeriali di imposizione del vincolo e nel vigente P.R.G. del Comune di Roma, nonché nelle relative fasce di rispetto o pertinenze, è vietata l'installazione di impianti pubblicitari pubblici o privati e degli impianti per pubbliche affissioni".

1.8 - Aree a verde pubblico

Si propone di farlo diventare l'art. 8 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRIP.

1.9 - Lungotevere

Si propone di farlo diventare l'art. 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRIP. Si propone di sostituire le parole alla prima riga "lato Tevere" con le parole:

"entro il vincolo della fascia di rispetto dei 150 metri di entrambe le sponde, così come individuato dal PTPR."

2 - Classificazione della rete stradale

Si propone di farlo diventare il "Titolo II" (con lo stesso oggetto) delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PRIP.

2.1 - Tipi stradali

Si propone di farlo diventare l'art. 10 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRIP.

2.2 - Disposizioni generali relative alle strade.

Si propone di farlo diventare l'art. 11 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRIP.

2.3 - Tipi stradali e indici di affollamento

Si propone di farlo diventare l'art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRIP.

3 - Articolazione del territorio capitolino in zone e sottozone

Si propone di farlo diventare il "Titolo III" (con lo stesso oggetto) delle Norme Tecniche di attuazione (N TA.) del PRIP.

3.1 = Individuazione delle zone e sottozone

Si propone di farlo diventare l'art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRIP.

Si propone di sostituire il testo che va dalle parole "sottozona B1 alla fine dell'articolo con le parole:

- sottozona B1, che comprende la città storica così come individuata nel vigente PRG del Comune di Roma;
- sottozona B2, che comprende la città consolidata e la città da ristrutturare così come individuate nel vigente PRG del Comune di Roma;
- sottozona B3, che comprende la città della trasformazione così come individuata nel vigente PRG del Comune di Roma".

3.2 - Zona A

Si propone di farlo diventare l'art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRIP.

3.3 - Sottozona B1

Si propone di farlo diventare l'art. 15 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRIP.

Si propone di sostituire il testo che va dalle parole "Nella sottozona B1 fino alla fine dell'articolo con il testo:

"Lungo le strade, le piazze ed i larghi contigui non classificati nei tipi stradali indicati nel punto 2.1, l'installazione è consentita nel rispetto degli stessi limiti complessivi all'esposizione pubblicitaria stabiliti ai fini del dimensionamento del PRIP.

Nella sottozona B1 relativa al centro storico individuato dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità è consentita esclusivamente l'installazione della seguente tipologia di impianto di cui al Titolo VI:

- 1.B - Cartello per PPAA - formati 100X140, 140X200, 300X140 destinati esclusivamente a comunicazioni di tipo istituzionale. Nella sottozona B1 relativa alla città storica, così come individuata dal vigente PRG, ad eccezione del centro storico inserito nel patrimonio dell'umanità, è consentita esclusivamente l'installazione delle seguenti tipologie di impianti di cui al Titolo VI:
- 1.B - Cartello per PPAA -formati 100X140, 140X200, 300X140 destinati esclusivamente a comunicazioni di tipo istituzionale.
- 1C - Palina SPQR -formato 100x100
- 2.B - Palina con orologio -formato 100X70.

Non è comunque consentita in tutta la città storica l'installazione di impianti su parete cieca o di impianti su tetti e terrazzi".

3.4 - Sottozona B2

Si propone di farlo diventare l'art. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRIP. Si propone di aggiungere alla fine dell'articolo il seguente testo:

"Lungo le strade, le piazze ed i larghi contigui non classificati nei tipi stradali indicati nel punto 2.1, l'installazione è consentita nel rispetto degli stessi limiti complessivi all'esposizione pubblicitaria stabiliti ai fini del dimensionamento del PRIP".

3.5 - Sottozona B3

Si propone di farlo diventare l'art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRIP. Si propone di aggiungere alla fine dell'articolo il seguente testo:

"Lungo le strade, le piazze ed i larghi contigui non classificati nei tipi stradali indicati nel punto 2.1, l'installazione è consentita nel rispetto degli stessi limiti complessivi all'esposizione pubblicitaria stabiliti ai fini del dimensionamento del PRIP".

3.6 - Delimitazione dei centri abitati

Si propone di farlo diventare l'art. 18 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRIP. Si propone di sostituire tutto l'articolo con il seguente testo:

"Nelle sottozone B3 relative alla città della trasformazione, comunque esterne alla vigente delimitazione dei centri abitati ed alle strade di servizio di cui all'art. 4 del D. Lgs. 285/1992, l'installazione degli impianti pubblicitari è subordinata alla attuazione delle destinazioni del vigente PRG con la conseguente urbanizzazione di tali aree e la successiva approvazione dei rispettivi Piani di Localizzazione di cui al successivo art. 28 e seguenti del Titolo V".

4 - Individuazione degli ambiti territoriali

Si propone di farlo diventare il "Titolo IV" (con lo stesso oggetto) delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PRIP.

4.1 - Individuazione degli ambiti territoriali

Si propone di farlo diventare l'art. 19 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRIP.

4.2 - Dimensionamento delle superficie espositive negli ambiti territoriali

Si propone di farlo diventare l'art. 20 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRIP. Si propone di aggiungere alla fine dell'articolo il seguente testo:

"Il dimensionamento della superficie espositiva massima individuata per ogni ambito territoriale va inteso come tetto indicativo comunque non superabile dai Piani di Localizzazione, che dovranno essere redatti ed approvati applicando per tutte le strade non classificate dal PRIP un limite complessivo all'esposizione pubblicitaria comunque non superiore a 60 mq per ogni mille abitanti con riguardo agli impianti da attribuire ai privati, agli impianti per PPAA ed agli impianti pubblicitari di servizio, e non superiori comunque a 15 mq per ogni mille abitanti con riguardo agli impianti su beni di proprietà privata o pubblica non comunale ed agli impianti da collocare nei mercati rionali".

4.3 - Disciplina degli impianti da attribuire ai privati

Si propone di farlo diventare l'art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRIP.

4.4 - Disciplina degli impianti per pubbliche affissioni

Si propone di farlo diventare l'art. 22 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRIP.

4.5 - Disciplina degli impianti pubblicitari di servizio

Si propone di farlo diventare l'art. 23 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRIP.

Si propone di aggiungere alla fine della terza riga dopo le parole "successivo paragrafo 6" le seguenti parole:

"classificate al punto 2 come "impianti pubblicitari di servizio" ai sensi del comma 7 dell'art. 47 del D.P.R. n. 495/1992".

Si propone di aggiungere alla fine dell'articolo dopo le parole "materia di opere pubbliche" le seguenti parole:

"La disciplina relativa alla installazione di tali impianti è dettata dai rispettivi Piani di Localizzazione".

4.6 - Disciplina degli impianti su beni di proprietà privata o pubblica non capitolina Si propone di farlo diventare l'art. 24 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRIP.

Si propone di aggiungere alla fine dell'articolo dopo le parole "competenti per territorio" le seguenti parole:

", nel rispettivo Piano di Localizzazione".

4.7- Disciplina degli impianti sulle edicole dei giornalai e sui banchi del commercio Si propone di farlo diventare l'art. 25 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRIP.

4.8 - Aree di servizio e piazzali di parcheggio

Si propone di farlo diventare l'art. 26 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRIP.

4.9 - Disciplina degli impianti nei mercati rionali

Si propone di farlo diventare l'art. 27 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRIP.

Si propone di aggiungere alla fine dell'ottava riga dopo le parole "all'installazione degli impianti" le seguenti parole:

", nel rispettivo Piano di Localizzazione".

5 - Attuazione del piano e disciplina dei piani di localizzazione

Si propone di farlo diventare il "Titolo V" (con lo stesso oggetto) delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PRIP.

5.1 - Modalità di attuazione del piano

Si propone di farlo diventare l'art. 28 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRIP.

5.2 - Individuazione delle aree da sottoporre a piano di localizzazione

Si propone di farlo diventare l'art. 29 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRIP.

5.3 - Finalità e contenuti dei piani di localizzazione

Si propone di farlo diventare l'art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRIP.

Si propone di aggiungere alla lettera d), alla prima riga tra le parole "Definire" e le parole "la collocazione" la seguente espressione:

"nel rispetto dei limiti complessivi all'esposizione pubblicitaria di cui al precedente art. 20".

Si propone di abrogare le ultime quattro righe dell'articolo dalle parole "Nell'ambito dei" alla fine dell'articolo.

5.4 - Finalità e contenuti dei piani di localizzazione

Si propone di farlo diventare l'art. 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRIP. Si propone di abrogare la lettera c) dell'articolo.

5.5 - Approvazione dei piani di localizzazione

Si propone di farlo diventare l'art. 32 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRIP.

Si propone di sostituire il testo del secondo periodo del primo capoverso, alla quinta riga dalle parole "Nel caso di proposte alle parole "ricezione della stessa" con le parole:

"Prima dell'adozione, per tutte le aree soggette a vincolo paesaggistico per le quali occorre uno Studio di Inserimento Paesistico (SIP) occorre acquisire la preventiva ed obbligatoria autorizzazione paesaggistica, previo parere vincolante delle Soprintendenze competenti per territorio".

5.6- Efficacia dei piani di localizzazione

Si propone di farlo diventare l'art. 33 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRIP.

5.7 - Aree a progettazione unitaria

Si propone di farlo diventare l'art. 34 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRIP.

Si propone di aggiungere alla fine dell'articolo dopo le parole "arredo urbano" l'ulteriore capoverso;

"L'indice massimo di affollamento non può essere superiore al 50% dell'indice massimo di affollamento prescritto per la progettazione regolamentata nella medesima area omogenea",

6 - Tipologie degli impianti

Si propone di farlo diventare il "Titolo VI" (con lo stesso oggetto) delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PRIP.

6.1 - Disposizioni generali

Si propone di farlo diventare l'art. 35 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRIP.

6.2 - Tipologie di impianto ammesse

Si propone di farlo diventare l'art. 36 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRIP.

Si propone di aggiungere dopo la fine dell'articolo 36 (ex 6.2) il seguente testo:

TITOLO VII

Misure di salvaguardia del PRIP

Art. 37

Entrata in vigore delle misure di salvaguardia

Dalla data di pubblicazione del Piano Regolatore degli Impianti e dei Mezzi Pubblicitari entrano in vigore le misure di salvaguardia dettate negli articoli seguenti del presente Titolo.

Art. 38

Rapporto con lo stato dell'impiantistica esistente

"Debbono essere rimossi a cura e spese delle ditte titolari tutti gli impianti pubblicitari di proprietà privata che fanno parte della cosiddetta "procedura di riordino" e che non siano più assistiti da titolo autorizzativo perché per essi non è stata rinnovata per altri cinque anni la concessione di cui era stata prorogata la scadenza del primo quinquennio fino al 31 dicembre 2009 con delibera della Giunta comunale n. 426/2004.

Gli impianti già installati che fanno parte della "procedura di riordino" e che sono assistiti da titolo autorizzativo rinnovato, così come gli impianti già installati perché successivamente autorizzati in forza del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 37/2009, le cui collocazioni sul territorio risultino compatibili con la zonizzazione ed i tipi stradali del presente Piano, possono rimanere installati fino alla approvazione dei rispettivi Piani di Localizzazione ed all'esito dei conseguenti bandi di gara, di cui al successivo titolo VIII.

Tutti gli impianti pubblicitari installati a qualunque titolo sul territorio comunale che risultino collocati in zona A, dove il presente Piano stabilisce il divieto di affissione, debbono comunque essere rimossi a cura e spese delle ditte che ne sono titolari entro e non oltre 120 giorni dalla data di pubblicazione del Piano Regolatore degli Impianti e dei Mezzi Pubblicitari.

In caso di inerzia, il Servizio Affissioni e Pubblicità deve comminare la sanzione amministrativa prevista per gli impianti abusivi e provvedere alla rimozione forzata con la somma ricavata, ferme restando tutte le spese occorse a carico del trasgressore.

Gli impianti già installati in zona A che fanno parte della "procedura di riordino" e che sono assistiti da titolo autorizzativo rinnovato possono essere ricollocati o accorpati in aree compatibili con il presente Piano, dove rimangono fino all'esito del bando di gara di cui al successivo art. 40. Fino all'approvazione del rispettivo Piano di Localizzazione, che dovrà stabilire il numero, la posizione esatta e le dimensioni di ogni impianto pubblicitario da installare sul territorio, è vietato il rilascio di ogni nuova autorizzazione per impianti ricadenti nel territorio del medesimo Piano di Localizzazione.

TITOLO VIII

Modalità di gestione degli impianti pubblicitari

Art. 39

Procedure per il rilascio delle autorizzazioni per l'esposizione pubblicitaria e per la locazione degli impianti pubblicitari

"A seguito della approvazione dei Piani di Localizzazione, che dovrà stabilire il numero, la posizione esatta e le dimensioni anche di ogni impianto di proprietà comunale da installare sul territorio, il Comune provvede al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di sua proprietà (SPQR) stabiliti dal Piano di Localizzazione approvato, previa gara pubblica per ognuno dei lotti territoriali in cui verrà suddivisa la città.

La ditta singola o associata che si aggiudica ogni gara ha diritto ad una locazione degli impianti comunali che ha durata pari a cinque anni rinnovabili per una sola volta per altri cinque anni, senza obbligo di disdetta da parte del Comune o di altra formalità alla scadenza del secondo quinquennio.

Al termine del decennio il Comune provvede ad indire nuovi bandi di gara ed a concedere la locazione per altri dieci anni alla ditta singola o associata che si sarà aggiudicata ogni specifico bando di gara".

Art. 40

Procedure per l'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria con mezzi e su beni privati ovvero non di proprietà comunale

A seguito della approvazione dei Piani di Localizzazione, che dovrà stabilire il numero, la posizione esatta e le dimensioni anche di ogni impianto di proprietà privata da installare su suolo sia pubblico che privato, il Comune provvede al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti stabiliti dal Piano di Localizzazione approvato, previa gara pubblica per ognuno dei lotti territoriali in cui verrà suddivisa la città.

Come condizione ineludibile del primo bando di gara va posta la automatica decadenza delle autorizzazioni di tutti gli impianti esistenti, che risultino ancora installati sul territorio, di proprietà delle ditte che non avranno vinto il bando di gara, con la perdita immediata del conseguente "diritto acquisito" e l'obbligo di rimozione di tali impianti a loro cura e spese.

In caso di inerzia, il Comune provvede alla rimozione forzata con la collaborazione della ditta che ha vinto il bando.

La ditta singola o associata che si aggiudica ogni specifica gara ha diritto ad installare esclusivamente il numero fisso degli impianti che sono stati individuati nel Piano di localizzazione e che vengono autorizzati per una durata pari a cinque anni, rinnovabili per una sola volta per altri cinque anni, senza obbligo di disdetta da parte del Comune o di altra formalità alla scadenza del secondo quinquennio, trascorsi i quali il Comune provvede ad indire un nuovo bando per la gestione dello stesso identico numero di impianti.

Gli impianti già regolarmente installati che dovessero essere successivamente smantellati per cause di pubblica utilità non hanno comunque diritto ad essere ricollocati né accorpati.

Art. 41

Misure di contrasto all'abusivismo

"La ditta vincitrice di un bando ricorre l'obbligo di collaborare con il Comune per la rimozione che si rendesse forzata in caso di ottemperanza da parte delle ditte pubblicitarie che non hanno vinto il bando a smantellare i propri impianti.

Alla ditta vincitrice di un bando può essere demandato anche il compito di curare la repressione di tutte le forme ulteriori di abusivismo commerciale che si venissero a verificare nell'arco del decennio della gestione a lei affidata".

Art. 42

Controllo impianti pubblicitari sul territorio dei Municipi

Gli impianti pubblicitari installati sul territorio, l'Amministrazione centrale dovrà comunicare e inviare ai Municipi i tabulati delle Concessioni e degli impianti stessi.

Municipio XIII:

"Fermi restando i divieti stabiliti dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada e successive modificazioni, il Comune dispone le seguenti deroghe relative alle distanze:

- distanza minima da intersezione semaforizzata: tipologia a) mt 15 prima dell'intersezione, mt 10 dopo l'intersezione; tipologia b) nessuna distanza minima dall'intersezione; tipologia c) nessuna distanza minima dall'intersezione;
- distanza minima da intersezione non semaforizzata: tipologia a) mt 15 prima dell'intersezione e mt 10 dopo l'intersezione; tipologia b) nessuna distanza minima dall'intersezione; tipologia c) nessuna distanza minima dall'intersezione;
- distanza minima dai segnali di pericolo, prescrizione e indicazione: tipologia a) prima del cartello mt 12,5, dopo il cartello mt 10; tipologia b) nessuna distanza minima; tipologia c) nessuna distanza minima;
- distanza minima da passaggi pedonali non su intersezione e non semaforizzati: tipologia a) prima del passaggio pedonale mt 12,5 e dopo mt 12,5; la stessa distanza per la tipologia b); per entrambe le tipologie non deve essere rispettata la predetta distanza ove gli impianti siano di altezza superiore a mt 2,20; tipologia c) nessuna distanza minima;
- distanza minima da imbocchi di gallerie e sottopassi mt 50 anziché mt 100 per le tipologie a), b);
- le tipologie sono le seguenti: a = impianti su suolo; b = impianti in appoggio o in aderenza a fabbricato o in sopraelevazione a recinzione; c = impianti di pubblica utilità.
- le distanze dai segnali di pericolo, prescrizione e indicazione sopra indicate, debbono essere misurate in linea retta, ossia considerando l'allineamento del mezzo pubblicitario rispetto al segnale, in modo che lo stesso possa essere percepito dall'utente della strada a partire dalla distanza indicata; pertanto, se l'impianto pubblicitario per il suo posizionamento non è

- allineato al segnale, tali distanze non debbono essere considerate in quanto il mezzo pubblicitario non occulta il segnale stesso e non ne impedisce l'avvistamento.
- gli impianti pubblicitari aventi messaggio variabile dovranno avere una variabilità non inferiore a dieci secondi.
 - gli impianti in posizione perpendicolare al senso di marcia dei veicoli, dovranno essere installati ad almeno cinquanta metri dalla carreggiata; mt 1,50 per gli impianti posti in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli; le predette distanze dovranno essere misurate dalla proiezione al suolo dell'impianto pubblicitario. Gli impianti posti in aderenza a fabbricati e recinzioni non dovranno rispettare nessuna distanza.
 - gli impianti pubblicitari non debbono in alcun modo occultarsi reciprocamente.
 - In ogni caso vengono stabilite le seguenti distanze tra i cartelli posti in posizione perpendicolare al senso di marcia dei veicoli in ragione delle loro dimensioni: impianti pubblicitari aventi dimensioni fino a mq 6 (per facciata), distanza minima dagli altri mezzi pubblicitari perpendicolari mt 20, impianti pubblicitari aventi una dimensione superiore a mq 6, mt 30; ove non collocati sul medesimo asse, tali distanze possono essere ridotte, a condizione che gli impianti pubblicitari non si occultino reciprocamente; sono escluse dal computo di queste distanze, le insegne di esercizio e le transenne parapetonali ".

Municipio XIX:

Capitolo I "Disposizioni Generali "

In relazione ai criteri generali del Piano di cui al Capitolo I dello schema normativo, il punto 1.5 descrive l'indicatore denominato "indice di affollamento" come "il rapporto fra la superficie espositiva complessiva degli impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni posti lungo un tratto stradale e la lunghezza del relativo tratto stradale ",

Tuttavia non è dato rilevare se per superficie espositiva si intenda quella che si ottiene con i dati di piano o quella attualmente esistente, che è virtuale considerata la presenza di numerosi impianti abusivi.

In relazione al punto 1.8 "Aree a verde pubblico" non è citata la situazione relativa alla consistente porzione di territorio agricolo (cd Agro Romano) riguardante specialmente l'ambito 9, all'interno del quale viene ricompreso il territorio di competenza del nostro Municipio Roma 19 Monte Mario, caratterizzato altresì dalla presenza di numerose strade provinciali e consolari.

Capitolo 2 "Classificazione della rete stradale"

La declaratoria degli otto tipi stradali di cui al punto 2.1 necessiterebbe di una classificazione più compiuta in termini descrittivi e normativi; si segnala altresì il mancato invio delle Tavole di riferimento da 1. 01 a 1.14 pure citate.

Capitolo 3 "Articolazione del territorio in zone e sottozone"

Riteniamo che la proposta distinzione in zone e sottozone sia del tutto generale, non tenendo presenti le zone urbanistiche omogenee ed i tessuti edilizi, né la valenza commerciale delle varie zone.

Nel contempo non si entra in merito alla situazione installativa in relazione alla densità abitativa, ai rapporti funzionali tra vuoti e pieni, al rispetto del fondamentale requisito della proporzionalità tra i singoli impianti installati ed il contesto dell'intorno edilizio, alla situazione percettiva che si determina nel contesto urbano in relazione all'entità dimensionale dell'impianto installato.

Tutti elementi che traducono in scelte concrete il concetto altrimenti astratto di "decoro urbano" che proprio su tali elementi, oltre che su altri, si poggia.

Capitolo 4 "Individuazione degli ambiti territoriali"

Relativamente al capitolo 4 non è dato comprendere il comune denominatore che unifichi, all'interno del settore urbano, i Municipi 17,19 e 20, per quanto possano essere plausibili le ragioni della suddetta unificazione all'interno dello stesso Ambito Territoriale n. 9.

Al punto 4.4 "Disciplina degli Impianti per Pubbliche Affissioni" non si comprende perché l'80% e non il 100% della superficie espositiva sia riservata ad affissioni prive di rilevanza economica, mentre al successivo punto 4.5 si ritiene che la superficie da destinare ad impianti pubblicitari di servizio debba essere in percentuale non inferiore al 75% e non al previsto 50%.

Relativamente al punto 4.9 si ritiene debba escludersi ogni forma di impianto pubblicitario all'interno dei mercati rionali.

Capitolo 5 "Attuazione del piano e disciplina dei piani di localizzazione"

In relazione al punto 5.4 del capitolo 5, pur condividendosi la progettazione unitaria in un unico piano di localizzazione, si ritiene che la redazione del piano di localizzazione debba essere di esclusiva pertinenza del Municipio nell'ambito del territorio di competenza.

Pertanto, il Municipio dovrà essere estensore e promotore del piano di localizzazione. L'accettazione di questo disposto sarà condizione essenziale per un futuro parere positivo da parte del Municipio sull'approvazione finale del provvedimento da parte di Roma Capitale.

Quanto al punto 5.6 si condivide la cessazione dell'efficacia di tutte le autorizzazioni relative agli impianti ricadenti nell'area oggetto del piano, tuttavia andrebbe ribadito il valore prescrittivo e non orientativo della suddetta normativa.

Capitolo 6 " Tipologie degli Impianti"

Per quanto concerne le tipologie degli impianti, in relazione anche alle schede tecniche relative a ciascuna tipologia, si ritiene che i vari formati, non avendo la normativa correlato l'inserimento dell'impianto al valore proporzionale dello stesso nell'ambito considerato, debbano essere dimensionalmente ridotti in misura non inferiore al 10%.

Che, con deliberazioni in atti, i Consigli dei Municipi I, IV, VI, VII X e XI hanno espresso parere contrario.

Che i Consigli dei Municipi III, XV, XVI e XVII hanno espresso parere contrario con le seguenti richieste e/o osservazioni:

Municipio III:

la presente proposta non è congruente con la risoluzione n. 5/2010 approvata da questo Consiglio in data 8.3.2010, la quale impegna il Presidente del Municipio affinché si faccia promotore presso la Giunta e l'Assemblea Capitolina di eliminare in tutta la Città storica qualsiasi impianto pubblicitario, di qualsiasi dimensione e foggia, esclusi quelli che il Comune utilizza per la comunicazione istituzionale. Questo Consiglio, sottolineando l'ennesima mortificazione del Decentramento Amministrativo, in caso di non accoglimento da parte dell'Assemblea Capitolina delle direttive della risoluzione n. 5/2010, si riserva ogni azione politica per la sua attuazione.

Municipio XV:

1. tale Piano se non adeguatamente supportato da corretti studi negli ambiti territoriali e condiviso con le realtà territoriali può risultare più dannoso che utile per la città, seppur è unilateralmente ritenuto indispensabile dotare la città di un PRIP così come previsto dall'art. 3 del D. Lg. va 507/93;
2. è necessario approvare tale strumento, in tempi più ristretti possibili, in quanto, a seguito della delibera Consiliare n. 37/09 di modifica della deliberazione regolamentare n. 100/09 gli uffici partendo dall'esigenza di aggiornamento della banca dati, hanno di fatto consentito attraverso la semplice autodenuncia la nuova installazione di migliaia di impianti pubblicitari totalmente privi di autorizzazione, legando tale possibilità all'attesa dell'approvazione del Piano che avrebbe posto fine alla deroga autorizzatoria;
3. allo scopo di porre fine a tale situazione era stata anche presentata una delibera di modifica della 37/09 di iniziativa popolare, che prevedeva una griglia di norme maggiormente contenitive delle misure già adottate;
4. la proposta che è in esame attualmente risulta nuovamente dilatoria rispetto ai termini per la effettiva e stringente regolamentazione sia delle installazioni già esistenti ed in particolare quelle prive di titolo, che di quelle nuove da accordarsi previa gara pubblica;
5. la delibera introduce in modo surrettizio e occulto norme derogatorie non solo del precedente regolamento, ma addirittura contrastanti con lo statuto in quanto irrispettose sulle norme del decentramento amministrativo, spingendosi a parificare nel trattamento il ruolo dei Municipi, organi istituzionali di Roma Capitale, con quello delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali di categoria;

6. il PRIP non stabilisce scadenza o termini temporali per l'approvazione dei piani di localizzazione e riconosce alla discrezionalità del solo ufficio affissioni e pubblicità di approvare in modo autonomo piani di localizzazione relativi a spazi pubblici fino all'estensione di 10 ettari, con azione che incide profondamente sull'assetto territoriale, senza prevedere neanche l'obbligo di parere vincolante del Municipio competente ed eludendo il processo partecipativo indicato nel Regolamento stesso, che troverebbe quindi applicazione residuale;
7. il PRIP riconosce anche ai privati la facoltà di iniziativa nella redazione dei piani di localizzazione, ma il relativo iter approvativo pare privo di qualsiasi intervento dei Municipi interessati, privilegiando così interessi privati in palese contrasto con l'autonomia territoriale e programmatica dei Municipi;
8. il PRIP, sia nell'aspetto normativo, sia nella cartografia, non risulta aver preso in considerazione all'interno degli ambiti territoriali di progettazione unitaria le "Centralità urbane e metropolitane" ed i "Centri Commerciali Naturali" presenti nei territori dei singoli Municipi, risultando altresì non cartografate o cartografate in modo difforme dal P.R. G. vigente alcune "Centralità locali";
9. sotto il profilo tecnico risulta completamente elusa la problematica della reciproca compatibilità delle localizzazioni con una serie di normative a tutela di diritti soggettivi privati o di interessi pubblici quali, ad esempio, la conservazione delle alberate stradali e il rispetto delle distanze dei confini di proprietà, ai sensi del codice civile, degli impianti su aree private;
10. non risulta in modo evidente quali siano le modalità ed i termini di cessazione o conversione di eventuali impianti già autorizzati ed in che modo gli stessi trovino sistemazione all'interno dei piani di localizzazione;
11. è indispensabile prevedere una normativa transitoria di autotutela che nell'attesa dell'individuazione dei piani di localizzazione impedisca le nuove installazioni e preveda, senza ulteriori dilazioni, l'obbligo per l'ufficio affissioni della pubblicizzazione degli impianti non autorizzati o obblighi in termini brevi la loro rimozione spontanea o in danno, direttamente da parte dell'ufficio centrale ovvero da parte dei Municipi, ai sensi della vigente normativa, fornendo le risorse economiche adeguate;
12. il PRIP risulta non solo un documento vuoto, nella sua capacità di indirizzo, non proponendo criteri operativi o non fissando, in generale, termini perentori ed ordinatori, ponendosi solo quale documento contenitore nella prospettiva di un futuro bando di assegnazione di ulteriori spazi pubblicitari sul territorio dei singoli Municipi, ma anzi contrastante con le norme statutarie sul decentramento.

Chiede inoltre alla Giunta Capitolina il ritiro della proposta ai fini di una preventiva concertazione con i Municipi.

Municipio XVI:

in assenza di norme tecniche di attuazione del piano siamo di fronte ad una norma manifesto che non permetterà di tornare alla situazione prevista dal piano, al di là del dato quantitativo sul quale non si è d'accordo, norme che dovrebbero prevedere l'assegnazione del servizio con gara pubblica, dividendo la città in lotti, con meccanismi premiali per l'aggiudicazione del servizio rappresentati da servizi da offrire alla città, in modo da ridurre la superficie dei cartelloni;

e per le seguenti osservazioni:

1. Non si condividono le modalità con le quali si è arrivati alla redazione del piano e alla sua approvazione in Giunta Capitolina, in quanto non è stata effettuata la consultazione preventiva con la cittadinanza (comitati, singoli cittadini, associazioni ...) attraverso gli strumenti di partecipazione.
2. Il PRIP è in controtendenza con gli indirizzi delle capitali europee, dove i concessionari effettuano anche i controlli contro gli abusi e offrono dei servizi alla cittadinanza. Nelle principali città italiane, il massimo consentito è di 50 mq. di affissione per abitante, mentre nel PRIP è di 58 mq.
3. Deve essere ancora discussa in assemblea Capitolina la proposta n. 122/2010 di iniziativa popolare a firma di Depino Fabio Luigi e altri, di modifica della deliberazione Consiliare n. 37

del 30 marzo 2009, dalla quale consegue questa nuova delibera. È opportuno pertanto discutere la proposta in oggetto solo dopo l'esito della proposta n. 122/2010.

4. Sulla base del "decreto Galasso", che prevede che entro i 150 m. dal Tevere non si può installare niente, i tratti di Lungotevere del Municipio devono essere inseriti nella zona "A ". Dovrebbe quindi essere previsto il divieto di affissione. I Lungotevere, che il PRIP destina a tipo stradale ST08, consentendovi l'installazione di una superficie pubblicitaria complessiva di 9 mq. Ogni 100 metri lineari, segnano infatti il confine della zona A relativa alla fascia di rispetto dei 150 metri della sponda destra del fiume Tevere per cui ne costituiscono una pertinenza.
5. Sulla base del PRG, la parte di Municipio che è "città storica" deve essere inserita in zona B1, dove le strade sono a indice di affollamento minore e gli impianti sono meno ingombranti.
6. Nello schema normativo facente parte della deliberazione vanno specificate le tipologie e le dimensioni massime di impianti installabili su parete cieca, nonché la definizione stessa di "parete cieca ". Inoltre al punto 3.3 dello schema normativo (sottozona B1) l'impianto su parete cieca viene indicato come consentito, mentre nelle schede tecniche, l'impianto su parete cieca non viene indicato come "ammesso" nella stessa sottozona B1. La stessa contraddizione, invertita, si rimarca per gli impianti su tetti e terrazzi per la sottozona B2.
7. Va specificato, inoltre, se, e come, i cartelloni attualmente installati, presenti o meno nella banca dati delle affissioni, partecipino al calcolo degli indici di affollamento. Appare pertanto necessario istituire un 'apposita task force che si occupi dei controlli, nonché del calcolo dell'attuale affollamento e provveda alla rimozione dei cartelloni oltre le superfici consentite e di quelli segnalati dalla Polizia Municipale come in contrasto con il Codice della Strada e con la tutela dei Beni architettonici, monumentali e culturali.
8. In relazione ai "100 metri lineari di strada" menzionati per il calcolo degli indici di affollamento occorre specificare che gli stessi siano da intendersi globalmente per l'intera strada, e non per ogni senso di marcia, soprattutto per le strade a doppia carreggiata, divise da uno o più spartitraffico.
9. Devono essere chiarite le discordanze relative agli indici di affollamento, in quanto la delibera 37/2009, il regolamento delle affissioni, individua l'indice di affollamento in "sviluppo lineare totale degli impianti ". mentre nel PRIP si parla di "superficie espositiva ".
10. Oltre il limite di superficie previsto negli indici di affollamento va previsto un numero massimo di impianti installabili entro i 100 metri lineari di strada.
11. Va impedita l'installazione di impianti di fronte a ingressi di edifici e locali pubblici e privati e nelle immediate vicinanze di alberi.
12. Va previsto un termine entro il quale tutti gli impianti pubblicitari presenti sul territorio debbano essere adeguati alle tipologie previste dal Piano Regolatore.
13. Nella sottozona B2, zone comunque di pregio, vanno in ogni caso ridotte le tipologie di formato consentite.
14. Nella disciplina degli impianti su beni di proprietà privata o pubblica non capitolina (punto 4.6 dello Schema Normativo), il parere dei Municipi deve essere previsto come vincolante per le aree di servizio per il rifornimento dei carburanti. Va inoltre eliminata la possibilità di installare impianti pubblicitari su edicole e banchi fissi del commercio.
15. Nella disciplina degli impianti nei mercati rionali (punto 4.9 dello schema normativo) il parere dei Municipi deve essere previsto come vincolante nella ripartizione delle superfici espositive per ciascun mercato rionale.
16. Nella disciplina dei piani di localizzazione deve essere previsto il parere vincolante dei Municipi. Va chiarita inoltre, in quanto non ben definita, la possibilità di installazione di impianti nelle strade o aree diverse dai tipi stradali indicati al punto 2.1. Va eliminata la possibilità di installazione di impianti su tetti e terrazzi, che nel piano è concessa tra l'altro anche in deroga agli indici di affollamento.
17. Nei riferimenti legislativi, regolamentari deliberativi e documentali non sono stati presi in considerazione la Legge regionale n. 23 del 13 aprile 2000, norme per la riduzione e per la prevenzione dell'inquinamento luminoso - modificazioni alla Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 - e il Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 8 - Regolamento regionale per la riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso.

18. Il punto 5.5 che disciplina l'approvazione dei piani di localizzazione da parte della Giunta Capitolina, prevede una non meglio precisata "consultazione" con i Municipi competenti al pari di altri enti pubblici e di organizzazioni rappresentative di vario genere interessate. I Municipi sono articolazione della Macrostruttura comunale e si relazionano nei confronti degli organi e degli uffici dell'Amministrazione, tramite l'istituto giuridico del parere (obbligatorio - facoltativo; vincolante o non vincolante). Si richiede in qualsiasi caso il parere vincolante dei Municipi.
19. Si richiede di escludere dal PRIP qualsiasi tipo di deroga.
20. L'ipotesi "derogatoria" che prevede, al punto 5.5, la competenza esclusiva del Dirigente del servizio affissioni e pubblicità nell'approvazione dei piani di localizzazione relativi a singoli spazi pubblici o a singoli tratti stradali ciascuno di dimensione inferiore ai 10 ettari, impatta in maniera considerevole su tratti o settori urbani necessariamente di interesse municipale o intermunicipale, circostanza che comporta l'imprescindibile necessità di investire tali strutture territoriali dell'iter approvativo (ancorché attraverso procedure semplificate).
21. La prevista cessazione dell'efficacia di tutte le autorizzazioni preesistenti all'approvazione del piano di localizzazione, al punto 5.6, è priva di alcuna indicazione dei criteri preordinati alla definizione delle modalità di concreta applicazione della norma.

Municipio XVII:

ALLEGATO A)

1. Non si condividono le modalità con le quali si è arrivati alla redazione del piano e alla sua approvazione in Giunta Comunale, in quanto non è stata effettuata la consultazione preventiva con la cittadinanza (comitati, singoli cittadini, associazioni ecc.) attraverso gli strumenti di partecipazione.
2. Il PRIP è in controtendenza con gli indirizzi delle capitali europee, dove i concessionari effettuano anche i controlli contro gli abusi e offrono dei servizi alla cittadinanza. Nelle principali città italiane, il massimo consentito è di 50 mq. di affissione per abitante, mentre nel PRIP è di 58 mq.
3. Deve essere ancora discussa in assemblea Capitolina la proposta n. 122/2010 di iniziativa popolare a firma di De Pino Fabio Luigi e altri, di modifica della deliberazione Consiliare n. 37 del 30 marzo 2009, dalla quale consegue questa nuova delibera. È opportuno pertanto discutere la proposta in oggetto solo dopo l'esito della proposta n. 122/2010.
4. Il rione Borgo va inserito nella zona "A", dove è vietata l'installazione di impianti pubblicitari pubblici e privati e degli impianti per pubbliche affissioni, in quanto area di grande interesse storico e architettonico, riconosciuta dall'UNESCO come "Patrimonio dell'Umanità" e per la sua adiacenza con la Città del Vaticano.
5. Sulla base del "decreto Galasso", che prevede che entro i 150 m. dal Tevere non si può installare niente, i tratti di Lungotevere del Municipio devono essere inseriti nella zona "A". Dovrebbe quindi essere previsto il divieto di affissione. Il Lungotevere, che il PRIP destina a tipo stradale ST08, consentendovi l'installazione di una superficie pubblicitaria complessiva di 9 mq. ogni 100 metri lineari, segnano infatti il confine della zona A relativa alla fascia di rispetto dei 150 metri della sponda destra del fiume Tevere per cui ne costituiscono una pertinenza.
6. Sulla base del PRG, dove il Municipio è considerato nella quasi totalità "città storica". Non deve essere quindi inserito nella zona B2, ma nella zona B1, come il I Municipio, dove le strade sono a indice di affollamento minore e gli impianti sono meno ingombranti.
7. Nello schema normativo facente parte della deliberazione vanno specificate le tipologie e le dimensioni massime di impianti installabili su parete cieca, nonché la definizione stessa di "parete cieca". Inoltre al punto 3.3 dello schema normativo (sottozona B1) l'impianto su parete cieca viene indicato come consentito, mentre nelle schede tecniche, l'impianto su parete cieca non viene indicato come "ammesso" nella stessa sottozona B1. La stessa contraddizione, invertita, si rimarca per gli impianti su tetti e terrazzi per la sottozona B2.
8. Allo scopo di non rappresentare, di fatto, una vera e propria sanatoria, vanno previste pesanti misure correttive all'invasione dei cartelloni pubblicitari compresi quelli a messaggio variabile, scaturita dalla selvaggia installazione di impianti, determinata dalla precedente Deliberazione n. 37/2009, che ha consentito, tra l'altro, l'installazione, e spesso

- l'accorpamento, di migliaia di cartelloni attraverso la semplice autodenuncia e il pagamento della tassa pubblicitaria, senza neanche che fossero dovute certificazioni riguardanti la sicurezza degli impianti.
9. Va specificato, inoltre, se, e come, i cartelloni attualmente installati, presenti o meno nella banca dati delle affissioni, partecipino al calcolo degli indici di affollamento. Appare pertanto necessario istituire un 'apposita task force che si occupi dei controlli, nonché del calcolo dell'attuale affollamento e provveda alla rimozione dei cartelloni oltre le superfici consentite e di quelli segnalati dalla Polizia Municipale come in contrasto con il Codice della Strada e con la tutela dei Beni architettonici, monumentali e culturali.
 10. Deve essere rivista la disciplina degli ambiti, che debbono coincidere con i Municipi. In ogni caso il Municipio Roma XVII non può essere associato con il XIX e il XX; in quanto urbanisticamente sono completamente diversi.
 11. In relazione ai "100 metri lineari di strada" menzionati per il calcolo degli indici di affollamento occorre specificare che gli stessi siano da intendersi globalmente per l'intera strada, e non per ogni senso di marcia, soprattutto per le strade a doppia carreggiata, divise da uno o più spartitraffico.
 12. Devono essere chiarite le discordanze relative agli indici di affollamento, in quanto la delibera 37/2009, il regolamento delle affissioni, individua l'indice di affollamento in "sviluppo lineare totale degli impianti", mentre nel PRIP si parla di "superficie espositiva".
 13. Il PRIP deve chiarire esplicitamente come si calcolano le superfici degli impianti bifacciali.
 14. Oltre il limite di superficie previsto negli indici di affollamento va previsto un numero massimo di impianti installabili entro i 100 metri lineari di strada.
 15. Va impedita l'installazione di impianti di fronte a ingressi di edifici e locali pubblici e privati e nelle immediate vicinanze di alberi o di altre occupazioni di suolo pubblico.
 16. Va previsto un termine entro il quale tutti gli impianti pubblicitari presenti sul territorio debbano essere adeguati alle tipologie previste dal Piano Regolatore.
 17. Nella sottozona B2, zone comunque di pregio, vanno in ogni caso ridotte le tipologie di formato consentite.
 18. Nella disciplina degli impianti su beni di proprietà privata o pubblica non capitolina (punto 4.6 dello Schema Normativo), il parere dei Municipi deve essere previsto come vincolante per le aree di servizio per il rifornimento dei carburanti. Va inoltre eliminata la possibilità di installare impianti pubblicitari su edicole e banchi fissi del commercio.
 19. Nella disciplina degli impianti nei mercati rionali (punto 4.9 dello schema normativo) il parere dei Municipi deve essere previsto come vincolante nella ripartizione delle superfici espositive per ciascun mercato rionale.
 20. Nella disciplina dei piani di localizzazione deve essere previsto il parere vincolante dei Municipi. Va chiarita inoltre, in quanto non ben definita, la possibilità di installazione di impianti nelle strade o aree diverse dai tipi stradali al punto 2. 1. Va eliminata la possibilità di installazione di impianti su tetti e terrazzi, che nel piano è concessa tra l'altro anche in deroga agli indici di affollamento.
 21. Nei riferimenti legislativi, regolamentari deliberativi e documentali non sono stati presi in considerazione la Legge regionale n. 23 del 13 aprile 2000, norme per la riduzione e per la prevenzione dell'inquinamento luminoso - modificazioni alla Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 - e il Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 8 - Regolamento regionale per la riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso.
 22. Deve essere vietata l'installazione di cartelloni luminosi, in quanto pregiudicano la sicurezza della circolazione.
 23. E' necessario specificare quali saranno i criteri di assegnazione del rinnovo delle concessioni.
 24. Il punto 5.5 che disciplina l'approvazione dei piani di localizzazione da parte della Giunta Capitolina, prevede una non meglio precisata "consultazione" con i Municipi competenti al pari di altri enti pubblici e di organizzazioni rappresentative di vario genere interessate. I Municipi sono articolazione della Macrostruttura comunale e si relazionano nei confronti degli organi e degli uffici dell'Amministrazione, tramite l'istituto giuridico del parere (obbligatorio - facoltativo; vincolante o non vincolante). Si richiede in qualsiasi caso il parere vincolante dei Municipi.

25. Si richiede di escludere dal PRIP qualsiasi tipo di deroga.
26. L'ipotesi "derogatoria" che prevede, al punto 5.5, la competenza esclusiva del Dirigente del servizio affissioni e pubblicità nell'approvazione dei piani di localizzazione relativi a singoli spazi pubblici o a singoli tratti stradali ciascuno di dimensione inferiore ai 10 ettari, impatta in maniera considerevole su tratti o settori urbani necessariamente di interesse municipale o intermunicipale, circostanza che comporta l'imprescindibile necessità di investire tali strutture territoriali dell'iter approvativi (ancorché attraverso procedure semplificate).
27. La prevista cessazione dell'efficacia di tutte le autorizzazioni preesistenti all'approvazione del piano di localizzazione, al punto 5.6, è priva di alcuna indicazione dei criteri preordinati alla definizione delle modalità di concreta applicazione della norma.

Che la Giunta Capitolina nella seduta del 28/02/11, in merito alle osservazioni dei Municipi ha rappresentato quanto segue:

Municipio II:

le osservazioni di cui al primo capoverso ALLEGATO A non sono accolte in quanto si rappresenta che l'articolazione del territorio in zone urbanistiche omogenee definite dal PRG e le relative caratteristiche insediative sono state dettagliatamente prese in considerazione nella determinazione degli indici di affollamento lungo le strade, ovvero delle superfici espositive installabili, secondo i criteri stabiliti dall'art. 20 del Regolamento Pubblicità (Deliberazione C.C. n. 37/2009). Questi elementi sono quindi contenuti nella classificazione della rete stradale. La distinzione in zone e sotto zone è stata introdotta all'interno del PRIP al solo fine di definire le tipologie di impianto ammesse ed è stata elaborata facendo riferimento a elementi fisici facilmente identificabili sul territorio e funzionali ad una più efficace gestione del piano e ad una più incisiva azione di controllo. Si deve inoltre aggiungere che, in virtù delle specifiche finalità del PRIP, del tutto diverse rispetto a quelle del PRG, appare inopportuna una meccanica trasposizione della zonizzazione da uno strumento all'altro; basti citare in proposito l'aspetto relativo alle aree classificate del PRG nel sistema dei servizi e delle infrastrutture che non troverebbero adeguata e organica collocazione nella zonizzazione proposta nell'osservazione. La metodologia assunta per la redazione del PRIP è stata viceversa orientata a perseguire, attraverso una lettura integrata del PTPR, del PRG e del PGTU, l'obiettivo di una sostanziale armonizzazione delle diverse normative (urbanistica, paesaggistica, di gestione del traffico e dell'impiantistica pubblicitaria) nel rispetto dei criteri enunciati nella D.C.C. 37/2009. Con riferimento alle osservazioni del secondo capoverso si rappresenta che il dimensionamento del PRIP è stato definito a partire da una lettura del territorio che consentisse di definire, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 20 della D.C.C. 37/2009 per la determinazione degli indici di affollamento, le superfici installabili in funzione delle principali caratteristiche insediative delle aree e delle esigenze di tutela dell'ambiente urbano e non attraverso il rapporto con il numero di abitanti che non consente di definire l'effettiva distribuzione degli impianti sul territorio. È opportuno rilevare che il dato medio della superficie espositiva per mille abitanti prevista dal piano sull'intero territorio è sostanzialmente in linea con le quantità proposte nell'osservazione. Il dimensionamento dei singoli ambiti territoriali scaturisce invece dall'applicazione degli indici di affollamento come definiti dall'art. 20 della D.C.C. 37/2009. Le osservazioni del terzo capoverso non sono accolte in quanto formulate in modo non idoneo ad essere funzionalmente inserite nel testo del Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari poiché il valore dello Schema Normativo è sostanzialmente diverso dal concetto di Norme Tecniche di Attuazione anche sotto il profilo di validità temporale. Analoga valutazione deve ritenersi valida per tutte le altre proposte di modifica in Norme Tecniche di Attuazione dei punti dello Schema Normativo.

Le osservazioni di cui al punto 1 "Disposizioni generali" non vengono accolte in quanto la sostituzione del testo proposta affronta temi del tutto differenti da quelli enunciati nello schema normativo. Si ritiene necessario confermare la formulazione dell'ambito di applicazione del piano nella versione approvata in Giunta, mentre l'integrazione proposta nell'osservazione è stata rielaborata nel punto successivo relativo agli elaborati costitutivi;

la richiesta di cui al punto 1.3 viene accolta riformulando il testo come segue:

"La disciplina del presente piano è definita dall'insieme delle prescrizioni di testo e grafiche contenute negli elaborati prescrittivi.

Sono elaborati prescrittivi:

- a) le presenti norme tecniche di attuazione di cui sono parte integrante le allegate schede tecniche delle tipologie di impianto;
- b) i seguenti elaborati grafici:
 - 1 - Zonizzazione e tipi stradali, costituita da 14 tavole in scala 1 :20.000 con riferimento alla totalità del territorio capitolino, contrassegnate dalle sigle da 1.01 a 1.14;
 - 2 - Ambiti territoriali e aree a progettazione unitaria, costituita da 3 tavole in scala 1 :50.000 con riferimento alla totalità del territorio capitolino, contrassegnate dalle sigle da 2.a a 2.c;

Nell'eventuale contrasto tra prescrizioni di testo e grafiche, prevalgono le prescrizioni di testo: se il contrasto è tra prescrizioni grafiche a scala diversa, prevalgono le prescrizioni a scala più dettagliata.

Costituiscono elaborati descrittivi, con valore di esplicitazione e chiarimento delle scelte del presente piano:

- c) la relazione illustrativa contenente la descrizione degli obiettivi delle strategie del piano, dei metodi adottati, degli esiti delle analisi condotte, delle scelte operate e delle relative motivazioni;
- d) i seguenti elaborati grafici del quadro conoscitivo:

A1 - Sintesi del piano territoriale paesaggistico regionale - Sistemi e ambiti del paesaggio, costituita da 3 tavole in scala 1 :50.000 con riferimento alla totalità del territorio capitolino, contrassegnate dalle sigle da A 1.a a A 1.c;

A2 - Sintesi del piano territoriale paesaggistico regionale - Beni paesaggistici, costituita da 3 tavole in scala 1 :50.000 con riferimento alla totalità del territorio capitolino, contrassegnate dalle sigle da A2.a a A2.c;

A3 - Sintesi del piano regolatore generale, costituita da 3 tavole in scala 1 :50.000 con riferimento alla totalità del territorio capitolino, contrassegnate dalle sigle da A3.a a A3.c;

A4 - Sintesi del piano generale del traffico urbano - classificazione della rete stradale e ZTL, costituita da 3 tavole in scala 1 :50.000 con riferimento alla totalità del territorio capitolino, contrassegnate dalle sigle da A4.a a A4.c."

le osservazioni di cui al punto 1.6 non vengono accolte in quanto si ritiene sufficiente il richiamo alle norme del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii.) ferme restando le norme regionali in tema di delega e sub-delega per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;

le osservazioni di cui al punto 1.7 non vengono accolte in quanto i Beni soggetti a vincolo di carattere archeologico e storico- architettonico ai sensi del Dlgs 42/2004 e ss.mm.ii., rientranti nella più ampia categoria dei beni culturali e paesaggistici, sono già disciplinati dal punto precedente;

le osservazioni di cui al punto 1.9 non vengono accolte in quanto la formulazione fa specifico riferimento alla declaratoria di cui all'art. 18 comma 1 lett. d) del Regolamento Pubblicità (Deliberazione C.C. n. 37/2009).

Per quanto attiene alle fasce di rispetto fluviale del PTPR, esse sono fedelmente riportate in cartografia tra i beni paesaggistici ai sensi del Dlgs 42/2004 e ss.mm.ii.;

le osservazioni di cui al punto 2 "Classificazione della rete stradale" non vengono accolte per quanto già esposto in precedenza: l'articolazione del territorio in zone urbanistiche omogenee definite dal PRG e le relative caratteristiche insediative sono state dettagliatamente prese in considerazione nella determinazione degli indici di affollamento, ovvero delle superfici espositive installabili, secondo i criteri stabiliti dall'art. 20 del Regolamento Pubblicità (Deliberazione C.c. n. 37/2009). Questi elementi sono quindi contenuti nella classificazione della rete stradale.

la distinzione in zone e sotto zone è stata introdotta all'interno del PRIP al solo fine di definire le tipologie di impianto ammesse ed è stata elaborata facendo riferimento a elementi fisici facilmente identificabili sul territorio e funzionali ad una più efficace gestione del piano e ad una più incisiva azione di controllo. Si deve inoltre aggiungere che, in virtù delle specifiche finalità del PRIP, del tutto diverse rispetto a quelle del PRG, appare inopportuna una meccanica trasposizione della zonizzazione da uno strumento all'altro; basti citare in proposito l'aspetto relativo alle aree classificate del PRG nel sistema dei servizi e delle infrastrutture che non troverebbero adeguata e organica collocazione nella zonizzazione proposta nell'osservazione. La metodologia assunta per la redazione del PRIP è stata viceversa orientata a perseguire, attraverso una lettura integrata del PTPR, del PRG e del PGTU, l'obiettivo di una sostanziale armonizzazione delle diverse normative (urbanistica, paesaggistica, di gestione del traffico e dell'impiantistica pubblicitaria) nel rispetto dei criteri enunciati nella Dcc. 37/2009

le osservazioni di cui al punto 3.3 non vengono accolte in quanto nella zona B1 sono stati utilizzati i criteri definiti per la ZTL dagli artt. 19 e 20 del Regolamento Pubblicità (Deliberazione c.c. n. 37/2009).

le osservazioni di cui al punto 3.4 non vengono accolte in quanto lungo le strade, le piazze ed i larghi non classificati nei tipi stradali non è consentita l'installazione di impianti pubblicitari se non nei limiti e con le modalità stabilite al punto 5.3.

le osservazioni di cui al punto 3.5 non vengono accolte in quanto lungo le strade, le piazze ed i larghi non classificati nei tipi stradali non è consentita l'installazione di impianti pubblicitari se non nei limiti e con le modalità stabilite al punto 5.3.

per le osservazioni di cui al punto 3.6 è opportuno segnalare che la delimitazione dei centri abitati ai sensi dell' art. 4 del Dlgs 285/1992 non è direttamente correlata alla zonizzazione urbanistica del PRG né all'attuazione delle previsioni in esso contenute, mentre costituisce elemento di riferimento per l'applicazione delle norme sull'installazione dei mezzi pubblicitari definite dal codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione. Appare opportuno quindi tenere distinto il provvedimento di approvazione della delimitazione dei centri abitati, dalle procedure di attuazione delle previsioni del PRG.

Le osservazioni di cui al punto 4 "Individuazione degli ambiti territoriali" non vengono accolte in quanto il dimensionamento complessivo dei Piani di Localizzazione deve essere calcolato esclusivamente attraverso l'applicazione degli indici di affollamento sulle strade classificate dal PRIP senza prevedere ulteriori quote aggiuntive relative alle strade non classificate e per le quali deve intendersi un indice di affollamento pari a zero.

la richiesta di cui al punto 4.5 **viene accolta** riformulando il testo dopo le parole "opere pubbliche" come segue:

"I predetti studi progettuali di dettaglio devono avere i contenuti e il valore di piano di localizzazione ai sensi delle presenti norme";

per la richiesta di cui al punto 4.6 si precisa che il Piano di Localizzazione è il normale strumento di attuazione del piano come disciplinato al capitolo 5;

per la richiesta di cui al punto 4.9 si precisa che il Piano di Localizzazione è il normale strumento di attuazione del piano come disciplinato al capitolo 5;

le osservazioni di cui al secondo capoverso del punto 5.3 non vengono accolte in quanto i limiti complessivi sono definiti dal dimensionamento del piano di localizzazione.

la richiesta di cui al terzo capoverso dell'osservazione **viene accolta** riformulando il testo come segue:

"Nell'ambito dei piani di localizzazione la superficie di cui alla lettera c) può essere accorpata in impianti di grande dimensione di tipologia 4.8 - Impianti su pareti cieche o 4.C - Impianti su tetti o terrazzi di cui al paragrafo 6, localizzati in coerenza con le tipologie ammesse nella specifica sottozona anche in deroga agli indici di affollamento di cui al punto 2.3."

Le osservazioni di cui al punto 5.4 non vengono accolte in quanto l'iniziativa di redazione dei Piani di Localizzazione anche a cura dei privati è espressione del principio di massima partecipazione popolare.

La richiesta di cui al punto 5.5 **viene accolta** riformulando il primo capoverso del punto 5.5 come segue: *"I piani di localizzazione sono adottati dalla Giunta Capitolina secondo le modalità previste del regolamento comunale sul decentramento amministrativo attivando processi di partecipazione e informazione finalizzati a promuovere forme di intervento diretto dei cittadini e di soggetti esponenziali. Qualora nell'area interessata dal piano di localizzazione siano presenti beni paesaggistici e culturali ai sensi del D. Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. occorre acquisire, prima dell'adozione da parte della Giunta Capitolina, il parere vincolante delle relative Soprintendenze competenti per territorio. "*

Le osservazioni di cui al punto 5.7 non vengono accolte in quanto non è stata specificatamente disciplinata la progettazione regolamentata e la riduzione degli indici di affollamento previsti dal Regolamento Pubblicità (Deliberazione C.C. n. 37/2009) per le aree a progettazione unitaria è stata già applicata a tutte le aree soggette a vincolo paesaggistico.

In riferimento alle osservazioni di cui al punto "Misure di salvaguardia del PRIP" , tenuto conto della disciplina vigente relativamente al procedimento di riordino, richiamata nelle norme transitorie del Regolamento Pubblicità (Deliberazione C.C. n. 37/2009) che prescrive le fasi amministrative e le interazioni con il Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari, **si ritiene di riformulare** il punto 5.6 come segue:

"L'inserimento nella Nuova Banca Dati degli impianti di tipo "R" ed "SPQR" , nonché di quelli risultanti dagli accorpamenti dei predetti, determina la chiusura del procedimento di riordino ad essi relativo, a condizione che, alla data dell'1.1.2012, risulti regolare la relativa posizione contabile a far data dal 1991. L'efficacia nel tempo della posizione amministrativa è regolata dal combinato disposto dell'art. 34 comma 9 della Deliberazione C.C. n. 37/09, come modificato dalla Deliberazione Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 38/08, e dell'art. 64 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997.

Fino all'adozione dei Piani di Localizzazione, le disposizioni del presente Piano costituiscono linee guida per il completamento dell'istruttoria degli impianti relativi alla procedura di riordino inseriti nella Nuova Banca Dati di tipo "E" , "ES" e "senza scheda" , insistenti su area pubblica e privata, nel rispetto del predetto ordine di tipologia.

Le schede "E" , relative alla procedura di riordino, non inserite nella Nuova Banca Dati sono valutate con i medesimi criteri di cui al comma precedente, salvo quanto disposto dall'art. 33 bis lett. d) della Deliberazione C.C. n. 37/09.

Fino all'adozione dei Piani di Localizzazione, in attuazione delle Deliberazioni C. C 193/04 e della Deliberazione Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 45/08, le disposizioni del presente Piano non si applicano agli impianti di cui al comma 1 ed a quelli di cui agli artt. 33 bis e 34 comma 3 bis della Deliberazione Cc. n. 37/09 già inseriti nella Nuova banca Dati alla data dell'adozione del presente Piano.

Gli impianti di cui ai commi 1 e 4 costituiscono parte integrante dei Piani di Localizzazione, e si adeguano alle prescrizioni del presente Piano relativamente alla tipologia e al formato".

Per quanto attiene il contrasto dell'abusivismo esiste specifica disciplina nell'art. 32 del Regolamento Pubblicità (Deliberazione C.C. n. 37/2009).

Municipio XIII:

la richiesta è **accolta** riformulando l'art. 4 comma 5 del Regolamento Pubblicità (Deliberazione C.C. n.37/2009) come segue:

" A norma dell'art.23, comma 6, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285, si dispone che le distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, sono così derogate:

- *distanza minima da intersezione semaforizzata: tipologia a) mt 15 prima dell'intersezione, mt 10 dopo l'intersezione; tipologia b) nessuna distanza minima dall'intersezione; tipologia c) nessuna distanza minima dall'intersezione;*

- distanza minima da intersezione non semaforizzata: tipologia a) mt 15 prima dell'intersezione e mt 10 dopo l'intersezione; tipologia b) nessuna distanza minima dall'intersezione; tipologia c) nessuna distanza minima dall'intersezione;
- distanza minima dai segnali di pericolo, prescrizione e indicazione: tipologia a) prima del cartello mt 12,5, dopo il cartello mt 10; tipologia b) nessuna distanza minima; tipologia c) nessuna distanza minima;
- distanza minima da passaggi pedonali non su intersezione e non semaforizzati: tipologia a) prima del passaggio pedonale mt 12,5 e dopo mt 12,5; la stessa distanza per la tipologia b); per entrambe le tipologie non deve essere rispettata la predetta distanza ove gli impianti siano di altezza superiore a mt 2,20; tipologia c) nessuna distanza minima;
- distanza minima da imbocchi di gallerie e sottopassi mt 50 anziché mt 100 per le tipologie a), b);
- le tipologie sono le seguenti: a = impianti su suolo; b = impianti in appoggio o in aderenza a fabbricato o in sopraelevazione a recinzione; c = impianti di pubblica utilità.
Le distanze dai segnali di pericolo, prescrizione e indicazione sopra indicate, debbono essere misurate in linea retta, ossia considerando l'allineamento del mezzo pubblicitario rispetto al segnale, in modo che lo stesso possa essere percepito dall'utente della strada a partire dalla distanza indicata; pertanto, se l'impianto pubblicitario per il suo posizionamento non è allineato al segnale, tali distanze non debbono essere considerate in quanto il mezzo pubblicitario non occulta il segnale stesso e non ne impedisce l'avvistamento.
- Gli impianti pubblicitari aventi messaggio variabile dovranno avere una variabilità non inferiore a dieci secondi.
- Gli impianti in posizione perpendicolare al senso di marcia dei veicoli, dovranno essere installati ad almeno cinquanta centimetri dalla carreggiata; mt 1,50 per gli impianti posti in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli; le predette distanze dovranno essere misurate dalla proiezione al suolo dell'impianto pubblicitario. Gli impianti posti in aderenza a fabbricati e recinzioni non dovranno rispettare nessuna distanza.
- Gli impianti pubblicitari non debbono in alcun modo occultarsi reciprocamente;
- In ogni caso vengono stabilite le seguenti distanze tra i cartelli posti in posizione perpendicolare al senso di marcia dei veicoli in ragione delle loro dimensioni: impianti pubblicitari aventi dimensioni fino a mq 6 (per facciata), distanza minima dagli altri mezzi pubblicitari perpendicolari mt 20, impianti pubblicitari aventi una dimensione superiore a mq 6, mt 30; ove non collocati sul medesimo asse, tali distanze possono essere ridotte, a condizione che gli impianti pubblicitari non si occultino reciprocamente; sono escluse dal computo di queste distanze, le insegne di esercizio e le transenne parapedonali".

Municipio XIX:

- per le osservazioni relative al Capitolo 1 "Disposizioni Generali" si precisa che la superficie prevista dal PRIP fa riferimento agli impianti autorizzati dal Piano. Il punto 1.8 si riferisce esclusivamente ad area a verde pubblico e non al territorio agricolo. Le porzioni di territorio agricolo così come individuate dal PRG e riguardanti l'intero territorio comunale sono state inserite nella zona A del PRIP, nel quale è vietata l'installazione di qualsiasi impianto;
- per le osservazioni relative al Capitolo 2 "Classificazione della rete stradale" si rappresenta che ai fini del PRIP le strade sulle quali è consentita l'installazione degli impianti pubblicitari sono classificate esclusivamente sulla base degli indici di affollamento consentiti. Tale classificazione è stata eseguita in attuazione degli indirizzi del Regolamento Pubblicità (Deliberazione C.C. n. 37/2009). Per una più dettagliata classificazione in termini descrittivi si rimanda a quanto contenuto nella Relazione illustrativa;
- le osservazioni relative al Capitolo 3 "Articolazione del territorio in zone e sottozone" non vengono accolte in quanto la distinzione in zone e sotto zone all'interno del PRIP è stata introdotta al solo fine di definire le tipologie di impianto ammesse. L'articolazione del territorio in zone urbanistiche omogenee e in specifiche caratteristiche insediative sono state dettagliatamente prese in considerazione nella classificazione della rete stradale secondo i criteri stabiliti dagli artt. 19 e 20 del Regolamento Pubblicità (Deliberazione C.C. n. 37/2009);
- le osservazioni relative al Capitolo 4 "Individuazione degli ambiti territoriali" non vengono accolte in quanto gli ambiti territoriali, che nel Regolamento Pubblicità (Deliberazione C.C.

n. 37/2009) sono indicati come sottozone, sono stati determinati in base all'indirizzo specifico di cui agli artt. 19 e 20 del Regolamento stesso. La ripartizione percentuale degli impianti per pubbliche affissioni tiene conto delle prescrizioni del D. Lgs. N. 507/93. La percentuale del 50% della superficie espositiva, riservata a pubblicità sugli elementi di arredo urbano, è una soglia minima. In fase di attivazione e gestione del Piano, qualora se ne presentino le condizioni, tale quota potrà essere progressivamente incrementata. Si ritiene opportuno rinviare ogni valutazione relativa al punto 4,9 in sede di predisposizione dei Piani di Localizzazione, tenuto conto delle implicazioni che questo aspetto potrebbe avere sulla gestione dei mercati regionali;

- le osservazioni relative al Capitolo 5 "Attuazione del piano e disciplina dei piani di localizzazione" non vengono accolte in quanto formulate in modo non idoneo ad essere funzionalmente inserite nel testo del Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari;
- per le osservazioni relative al Capitolo 6 " Tipologie degli Impianti" si rappresenta che la tipologia e i formati degli impianti sono stati determinati sulla base degli indirizzi regolamentari.

Municipio III:

le osservazioni non vengono accolte in quanto formulate in modo non idoneo ad essere funzionalmente inserite nel testo del Piano Regolatore degli Impianti pubblicitari.

Municipio XV:

le osservazioni di cui ai numeri da 1 a 7 non vengono accolte in quanto formulate in modo non idoneo ad essere funzionalmente inserite nel testo del Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari;

per le osservazioni di cui al numero 8 si precisa che il Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari è stato realizzato secondo la cartografia del PRG approvato. Per quanto riguarda le Centralità Locali si procederà all'adeguamento delle tavole da 2.a a 2.c per eliminare eventuali difformità con il PRG. Per quanto riguarda le centralità urbane e metropolitane si provvederà ad inserirle come aree a progettazione unitaria secondo gli stessi criteri utilizzati per le centralità locali. Per quanto riguarda i centri commerciali naturali, trattandosi di aree definite con provvedimenti regionali suscettibili di modificazioni e integrazioni, potranno essere inseriti su proposta dei Municipi attraverso lo strumento dei piani di localizzazione;

per le osservazioni di cui al numero 9 si precisa che sussiste normativa vigente sovraordinata;

le osservazioni di cui ai numeri da 10 a 12 non vengono accolte in quanto formulate in modo non idoneo ad essere funzionalmente inserite nel testo del Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari.

Municipio XVI:

le osservazioni di cui ai numeri da 1 a 3 non vengono accolte in quanto formulate in modo non idoneo ad essere funzionalmente inserite nel testo del Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari;

per le osservazioni di cui al numero 4, si precisa che le fasce di rispetto dei corsi d'acqua ex legge Galasso, recepite nell'art. 142 del Dlgs 42/2004 e ss.mm.ii. non trovano applicazione nelle aree che risultavano già edificate (zone territoriali omogenee A e B) alla data del 6 settembre 1985. In ogni caso, per quanto attiene alle fasce di rispetto fluviale del PTPR esse sono fedelmente riportate in cartografia tra i beni paesaggistici ai sensi del Dlgs 42/2004 e ss.mm.ii.;

per le osservazioni di cui al numero 5, si precisa che l'articolazione delle zone e sottozone del PRIP non influisce sulla determinazione degli indici di affollamento ma solo sulla tipologia di impianto;

per le osservazioni di cui al numero 6 si precisa che al riguardo trova applicazione la disciplina di cui alla Deliberazione C.C. n. 260/1997. Il dimensionamento degli impianti su parete cieca è

tenuto in considerazione nella determinazione degli indici di affollamento. Gli impianti su parete cieca sono soggetti alla normativa dei piani di localizzazione. Tutte le schede tecniche sono sostituite da quelle allegate al presente documento al fine di eliminare ogni possibile refuso;

le osservazioni di cui al numero 7 non vengono accolte in quanto formulate in modo non idoneo ad essere funzionalmente inserite nel testo del Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari;

per le osservazioni di cui al numero 8 si precisa che è da intendersi per l'intera strada indipendentemente dai sensi di marcia e dalla presenza di una o più carreggiate;

per le osservazioni di cui al numero 9 si precisa che la modalità di individuazione dell'indice di affollamento è stata espressa in "superficie espositiva complessiva" in quanto più rispondente alle finalità del PRIP, risolvendo al tempo stesso alcuni dubbi interpretativi derivanti dalla formulazione di cui all'art. 20 comma 1 lett. D) Regolamento Pubblicità (Deliberazione C.C. n. 37/2009);

per le osservazioni di cui al numero 10 si rappresenta che la previsione di un numero massimo di impianti limiterebbe la possibilità di installare, a parità di superficie espositiva, impianti di piccolo formato, ciò risulterebbe contrario agli obiettivi assunti nella formulazione del PRIP e quindi del Regolamento Pubblicità (Deliberazione C.C. n. 37/2009) che ne costituisce l'indirizzo;

per le osservazioni di cui al numero 11 si rappresenta che le prescrizioni in materia sono fissate da norme sovraordinate e dalle disposizioni della Deliberazione C.C. n. 260/1997;

le osservazioni di cui al numero 12 non vengono accolte in quanto formulate in modo non idoneo ad essere funzionalmente inserite nel testo del Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari;

per le osservazioni di cui al numero 13 si rappresenta che le zone B1, B2, B3 sono correlate fra di loro in termini di gradualità delle tipologie degli impianti;

le osservazioni di cui al numero 14 non vengono accolte in quanto formulate in modo non idoneo ad essere funzionalmente inserite nel testo del Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari e non in aderenza alle prescrizioni di cui all'art. 6 comma 7 del Regolamento Decentramento amministrativo (Deliberazione C.C. n. 10 del 8.2.1999);

le osservazioni di cui al numero 15 non vengono accolte in quanto formulate in modo non idoneo ad essere funzionalmente inserite nel testo del Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari e non in aderenza alle prescrizioni di cui all'art. 6 comma 7 del Regolamento Decentramento Amministrativo (Deliberazione C.C. n. 10 del 8.2.1999);

le osservazioni di cui al primo periodo del numero 16 non vengono accolte in quanto formulate in modo non idoneo ad essere funzionalmente inserite nel testo del Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari e non in aderenza alle prescrizioni di cui all'art. 6 comma 7 del Regolamento Decentramento amministrativo (Deliberazione C.C. n. 10 del 8.2.1999). Con riferimento al secondo periodo dell'osservazione, si rappresenta che la norma è scritta in attuazione degli indirizzi di cui agli artt. 19 e 20 del Regolamento Pubblicità (Deliberazione C.C. n. 37/2009). Con riferimento al terzo periodo dell'osservazione, si rappresenta che gli impianti su tetti e terrazzi, per le loro caratteristiche ed ubicazione, non sono riconducibili alle prescrizioni relative agli indici di affollamento ma rimangono comunque assoggettati ai limiti del dimensionamento complessivo del PRIP nonché al dimensionamento dei rispettivi piani di localizzazione;

per le osservazioni di cui al numero 17 si precisa che trattasi di norme sovraordinate di cui viene inserito il richiamo nei riferimenti normativi di cui al 1.1 dello Schema Normativo;

la richiesta di cui al numero 18 **viene accolta** riformulando il primo capoverso del punto 5.5 come segue: *"I piani di localizzazione sono adottati dalla Giunta Capitolina secondo le modalità previste dal regolamento comunale sul decentramento amministrativo attivando processi di partecipazione e informazione finalizzati a promuovere forme di intervento diretto dei cittadini e di soggetti esponenziali. Qualora nell'area interessata dal piano di localizzazione siano presenti beni paesaggistici e culturali ai sensi del D. Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. occorre acquisire, prima dell'adozione da parte della Giunta Capitolina, il parere vincolante delle relative Soprintendenze competenti per territorio."*

Le osservazioni di cui al numero 19 non vengono accolte in quanto formulate in modo non idoneo ad essere funzionalmente inserite nel testo del Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari;

la richiesta di cui al numero 20 **viene accolta** seppur con diversa formulazione dell'ultimo capoverso del punto 5.5 come segue: *"I piani di localizzazione relativi a singoli spazi pubblici o a singoli tratti stradali o di dimensione inferiore a 10 ettari possono essere adottati e approvati, su indirizzo della Giunta Capitolina, dal Dirigente responsabile del servizio affissioni e pubblicità nel rispetto delle modalità disciplinate ai punti precedenti."*;

le osservazioni di cui al numero 21 non vengono accolte in quanto formulate in modo non idoneo ad essere funzionalmente inserite nel testo del Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari.

Municipio XVII:

- le osservazioni di cui ai numeri da 1 a 3 non vengono accolte in quanto formulate in modo non idoneo ad essere funzionalmente inserite nel testo del Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari;
- per le osservazioni di cui al numero 4 si rappresenta che il Rione Borgo, in quanto area di grande interesse storico e architettonico, riconosciuta dall'UNESCO come "Patrimonio dell'Umanità" e per la sua adiacenza con la Città del Vaticano, verrà inserita nella zona B1 conformemente a tutto il resto del Centro Storico di Roma Capitale;
- per le osservazioni di cui al numero 5, si precisa che le fasce di rispetto dei corsi d'acqua ex legge Galasso, recepite nell'art. 142 del Dlgs 42/2004 e ss.mm.ii. non trovano applicazione nelle aree che risultavano già edificate (zone territoriali omogenee A e B) alla data del 6 settembre 1985. In ogni caso, per quanto attiene alle fasce di rispetto fluviale del PTPR esse sono fedelmente riportate in cartografia tra i beni paesaggistici ai sensi del Dlgs 42/2004 e ss.mm.ii.;
- per le osservazioni di cui al numero 6, si precisa che l'articolazione delle zone e sottozone del PRIP non influisce sulla determinazione degli indici di affollamento ma solo sulla tipologia di impianto;
- per le osservazioni di cui al numero 7 si precisa che al riguardo trova applicazione la disciplina di cui alla Deliberazione C.C. n. 260/1997. Il dimensionamento degli impianti su parete cieca è tenuto in considerazione nella determinazione degli indici di affollamento. Gli impianti su parete cieca sono soggetti alla normativa dei piani di localizzazione. Tutte le schede tecniche sono sostituite da quelle allegate al presente documento al fine di eliminare ogni possibile refuso;
- le osservazioni di cui ai numeri 8 e 9 non vengono accolte in quanto formulate in modo non idoneo ad essere funzionalmente inserite nel testo del Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari;
- per le osservazioni di cui al numero 10 si rappresenta che gli ambiti territoriali, che nel Regolamento Pubblicità (Deliberazione C.C. n. 37/2009) sono indicati come sottozone, sono stati determinati in base all'indirizzo specifico di cui agli artt. 19 e 20 del Regolamento stesso;
- per le osservazioni di cui al numero 11 si precisa che è da intendersi per l'intera strada indipendentemente dai sensi di marcia e dalla presenza di una o più carreggiate;
- per le osservazioni di cui al numero 12 si precisa che la modalità di individuazione dell'indice di affollamento è stata espressa in "superficie espositiva complessiva" in quanto più rispondente alle finalità del PRIP, risolvendo al tempo stesso alcuni dubbi interpretativi derivanti dalla formulazione di cui all'art. 20 comma 1 lett. D) del Regolamento Pubblicità (Deliberazione C.C. n. 37/2009);
- per le osservazioni di cui al numero 13 si rappresenta che il calcolo della superficie degli impianti bifacciali è già disciplinato da norme sovraordinate ed appare evidente che il calcolo della superficie debba tener conto di tutte le faccie espositive;

- per le osservazioni di cui al numero 14 si rappresenta che la previsione di un numero massimo di impianti limiterebbe la possibilità di installare, a parità di superficie espositiva, impianti di piccolo formato, ciò risulterebbe contrario agli obiettivi assunti nella formulazione del PRIP e quindi del Regolamento Pubblicità (Deliberazione C.C. n. 37/2009) che ne costituisce l'indirizzo;
- per le osservazioni di cui al numero 15 si rappresenta che le prescrizioni in materia sono fissate da norme sovraordinate e dalle disposizioni della Deliberazione C.C. n. 260/1997;
- le osservazioni di cui al numero 16 non vengono accolte in quanto formulate in modo non idoneo ad essere funzionalmente inserite nel testo del Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari;
- per le osservazioni di cui al numero 17 si rappresenta che le zone B1, B2, B3 sono correlate fra di loro in termini di gradualità delle tipologie degli impianti;
- le osservazioni di cui al numero 18 non vengono accolte in quanto formulate in modo non idoneo ad essere funzionalmente inserite nel testo del Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari e non in aderenza alle prescrizioni di cui all'art. 6 comma 7 del Regolamento Decentramento amministrativo (Deliberazione C.C. n. 10 dell'8.2.1999);
- le osservazioni di cui al numero 19 non vengono accolte in quanto formulate in modo non idoneo ad essere funzionalmente inserite nel testo del Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari e non in aderenza alle prescrizioni di cui all'art. 6 comma 7 del Regolamento Decentramento amministrativo (Deliberazione C.C. n. 10 dell'8.2.1999);
- le osservazioni di cui al primo periodo del numero 20 non vengono accolte in quanto formulate in modo non idoneo ad essere funzionalmente inserite nel testo del Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari e non in aderenza alle prescrizioni di cui all'art. 6 comma 7 del Regolamento Decentramento amministrativo (Deliberazione C.C. n. 10 dell'8.2.1999). Con riferimento al secondo periodo dell'osservazione, si rappresenta che la norma è scritta in attuazione degli indirizzi di cui agli artt. 19 e 20 del Regolamento Pubblicità (Deliberazione C.C. n. 37/2009). Con riferimento al terzo periodo dell'osservazione, si rappresenta che gli impianti su tetti e terrazzi, per le loro caratteristiche ed ubicazione, non sono riconducibili alle prescrizioni relative agli indici di affollamento ma rimangono comunque assoggettati ai limiti del dimensionamento complessivo del PRIP nonché al dimensionamento dei rispettivi piani di localizzazione;
- per le osservazioni di cui al numero 21 si precisa che trattasi di norme sovraordinate di cui viene inserito il richiamo nei riferimenti normativi di cui al 1.1 dello Schema Normativo;
- per le osservazioni di cui al numero 22 si rappresenta che l'installazione di impianti luminosi è regolamentata da normativa sovraordinata;
- le osservazioni di cui al numero 23 non vengono accolte in quanto formulate in modo non idoneo ad essere funzionalmente inserite nel testo del Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari;
- la richiesta di cui al numero 24 **viene accolta** riformulando il primo capoverso del punto 5.5 come segue: *"I piani di localizzazione sono adottati dalla Giunta Capitolina secondo le modalità previste dal Regolamento Comunale sul Decentramento Amministrativo attivando processi di partecipazione e informazione finalizzati a promuovere forme di intervento diretto dei cittadini e di soggetti esponenziali. Qualora nell'area interessata dal piano di localizzazione siano presenti beni paesaggistici e culturali ai sensi del D. Lgs 42/2004 e ss.mm.li. occorre acquisire, prima dell'adozione da parte della Giunta Capitolina, il parere vincolante delle relative Soprintendenze competenti per territorio. "*
- le osservazioni di cui al numero 25 non vengono accolte in quanto formulate in modo non idoneo ad essere funzionalmente inserite nel testo del Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari;

- la richiesta di cui al numero 26 **viene accolta** seppur con diversa formulazione dell'ultimo capoverso del punto 5.5 come segue: *"I piani di localizzazione relativi a singoli spazi pubblici o a singoli tratti stradali o di dimensione inferiore a 10 ettari possono essere adottati e approvati, su indirizzo della Giunta Capitolina, dal Dirigente responsabile del servizio affissioni e pubblicità nel rispetto delle modalità disciplinate ai punti precedenti."*
- le osservazioni di cui al numero 27 non vengono accolte in quanto formulate in modo non idoneo ad essere funzionalmente inserite nel testo del Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari.